



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni: "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, il titolo III-*bis* recante la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare AIA del 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame AIA del 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

**VISTO** il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale e che il citato decreto ministeriale AIA del 26 ottobre 2012 contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione delle attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto;

**VISTO** il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale" che dispone, in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, che stabilisce che "In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, dal piano



industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro trenta giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate volumi tecnici”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2014, recante “Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89”;

**VISTO** il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto” ed in particolare, l'articolo 2, comma 4, dello stesso che stabilisce che “Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61/13 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla comunicazione dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61”;

**VISTO** il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA”;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151, recante “Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”;



**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'autorizzazione integrata ambientale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella GU n. 229 del 30 settembre 2017, che stabilisce che: "I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023";

**VISTA** l'istanza presentata dai Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. con nota n. prot. Dir 560/2018 del 2 ottobre 2018 (22103/DVA del 3/10/2018) per l'attivazione della Conferenza di Servizi ai fini delle determinazioni in merito al cronoprogramma per l'attuazione dell'intervento di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi (ex 2^ cat. tipo B) sita in area cava Mater Gratiae di cui alla prescrizione UP6 del Piano rifiuti prot.4/U/11-12-2014 e di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, con cui i Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. dichiarano, tra l'altro, che il completamento della fase di impermeabilizzazione è previsto entro il 31/12/2018 e che, pertanto, "nel termine del 31 dicembre 2018, si potrà ottenere la completa segregazione dei rifiuti rispetto all'ambiente esterno ed il risultato sarà la prevenzione di qualsivoglia effetto negativo e significativo sull'ambiente dovuto a fenomeni di erosione eolica o infiltrazione di acque piovane.";

**VISTA** la nota prot. n. Dir. 600/2018 del 19 ottobre 2018 (23589/DVA del 22/10/2018) con cui i Commissari di ILVA S.p.A. in A.S., precisano che "con la stesura dello strato di argilla e geotessile si otterrà il convogliamento delle acque meteoriche direttamente nelle vasche dedicate già presenti presso la discarica in oggetto evitando in tal modo la formazione di nuovo percolato".

**VISTA** la nota n. 25550/DVA del 13/11/2018 con cui la Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha preso atto della comunicazione del 25/10/2018, acquisita in data 5/11/2018 al n. 24828/DVA, di subentro a far data dal 1 novembre 2018 di ArcelorMittal Italia S.p.A. nella titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale;

**VISTO** il verbale, sottoscritto in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 26462/DVA del 23/11/2018, della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, che ha avuto luogo in data 21 novembre 2018;



*Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

